SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

n. 53

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 25 gennaio 1979)

INDICE

BARBARO: In merito ad una delibera dell'Istituto per il commercio estero (2272) (risp. OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*) . . . . . *Pag.* 1282

BERNARDINI: Perchè sia istituito un pronto soccorso medico nella frazione di Frigole (Lecce) (2097) (risp ANSELMI Tina, *Ministro della sanità*) 1285

BUSSETI: Provvedimenti da adottare per l'apertura nel comune di Andria di una sezione territoriale INPS (2183) (risp. SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1286

CHIELLI: Sulla richiesta di concessione di terreno demaniale da parte di una cooperativa agricola del comune di Grosseto (2155) (risp. RUFFINI, *Ministro della difesa*) 1286

CIACCI, MERZARIO: In merito alla nocività delle bombolette *spray* (457) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro della sanità*) . . . 1287

D'AMICO: Sulla grave situazione creatasi presso lo stabilimento «Ceramica San Salvo» (Chieti) (2193) (risp. SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1289

DERIU: Misure da prendere per fronteggiare lo sciopero degli ospedalieri (2229) (risposta ANSELMI Tina, *Ministro della sanità*) 1300

DI NICOLA: Per l'emanazione di un provvedimento di modifica della legge n. 336 del 1970 (2084) (risp. PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) 1290

FABBRI: Per l'emanazione di provvedimenti a favore degli agenti di custodia che hanno rivestito il grado di sottufficiale delle Forze armate o delle formazioni partigiane (2161) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) 1291

Sulla richiesta del Provveditorato agli studi di Parma, tendente ad ottenere la nomina di 25 insegnanti d'appoggio per l'assistenza e l'istruzione ai bambini handicappati (2259) (risp. SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) *Pag.* 1292

FERRALASCO: Sul caso del signor Osvaldo Leoncini di La Maddalena (Sassari) (2266) (risp. RUFFINI, *Ministro della difesa*) . . . 1293

FINESSI: Sulla ventilata soppressione dello stabilimento della Salina di Comacchio (2264) (risp. MALFATTI, *Ministro delle finanze*) 1293

Provvedimenti da adottare per assicurare la presenza costante del provveditore titolare agli studi della provincia di Ferrara (2298) (risp. SPIGAROLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 1293

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, MASCAGNI, MERZARIO, PEGORARO: Sulla diffusione dell'epidemia di rabbia silvestre nelle province di Bolzano e Belluno (2078) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro della sanità*) 1294

GUARINO: Per una sollecita distribuzione dei buoni del tesoro poliennali di cui alla legge 10 dicembre 1976, n. 797 (2317) (risposta PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) . . 1294

LEPRE: Sui motivi della mancata apertura a Tolmezzo della sede dell'INPS (2300) (risposta SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1295

MEZZAPESA: Provvedimenti da adottare in favore degli agenti di custodia che rivestirono il grado di sottufficiale in uno dei Corpi delle Forze armate o partigiani (2218) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) 1296

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

MINNOCCI: Sulla vertenza in atto nella « Klopman International » di Frosinone (1756) (risp. SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 1297

Sulla Raccomandazione n. 842, relativa al 21° rapporto sull'attività dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (2251) (risp. RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1297

OCCHIPINTI: In merito all'affissione a Gela di un manifesto riproducente un telegramma del ministro Ruffini (2231) (risposta RUFFINI, *Ministro della difesa*) . . 1298

PINNA: Sulla carenza di infrastrutture essenziali nel porto di Oristano (2024) (risposta COLOMBO, *Ministro dei trasporti e* ad interim *della marina mercantile*) . . . 1299

PINTO: Sull'opportunità di provvedere alla ricostituzione degli organi di normale amministrazione dell'ISEF di Napoli (2167) (risp. FALCUCCI Franca, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 1300

In merito all'effettuazione dei corsi di qualificazione dei paramedici ospedalieri (2205) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro della sanità*) 1300

TODINI: In merito alla posa di una lapide sul Ponte Garibaldi a Roma, in memoria di Giorgiana Masi, uccisa il 12 maggio 1977 (1717) (risp. ROGNONI, *Ministro dell'interno*) 1301

ZITO: Sulla ventilata revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (2358) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) 1302

BARBARO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che sta per essere adottata dall'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) una delibera esecutiva di inquadramento nel primo ruolo professionale dei soli laureati in agraria, ignorando la posizione dei diplomati periti agrari in servizio presso lo stesso Istituto con funzioni e compiti perfettamente identici a quelli svolti dai primi.

Anche se la legge del parastato prevede in linea generale l'inserimento nella prima qualifica professionale dei soli laureati (rifacendosi evidentemente a quei settori di attività per i quali occorre un determinato titolo di studio per l'espletamento di una funzione professionale comportante specifiche responsabilità: vedi medici, ingegneri, eccetera), nel caso in questione la situazione andrebbe guardata e risolta alla luce delle realtà professionali esistenti nell'ICE, in omaggio al concetto di professionalità che non soltanto è alla base dell'attuale normativa dei rapporti di lavoro, ma costituisce uno degli obiettivi primari cui tende la Pubblica amministrazione per tutti i settori di sua competenza. È da aggiungere che il dettato costituzionale prevede esplicitamente il diritto del lavoratore a percepire, per un identico lavoro, la medesima retribuzione.

Nella fattispecie, infatti, l'inquadramento in due livelli del ruolo professionale rappresenta un'aperta violazione di tale principio e degli stessi criteri informatori della legge istitutiva dell'ICE, che impegna da sempre periti agrari e dottori in agraria in uguali compiti e nello stesso identico lavoro, tanto che, anche di recente, i concorsi indetti dall'ICE per personale da adibire all'espletamento di quei compiti per i quali oggi si chiedono due livelli del ruolo professionale sono stati riservati ai periti agrari e, « eventualmente », ai laureati in agraria.

Con l'adozione del citato provvedimento, agganciato pedissequamente ed in maniera anche distorta alla sola legge del parastato, verrebbe a riconoscersi la professionalità ad una fascia di attività per la quale l'ICE fino ad oggi non ha individuato, perchè forse non poteva, uno specifico livello professionale, per cui non è assolutamente sostenibile — sotto il profilo etico-sociale, oltre che giuridico e costituzionale — l'immissione al 1° livello professionale soltanto di una parte di quegli operatori che sino ad oggi, ed anche domani, sono stati, sono e saranno chiamati a svolgere identici compiti e funzioni (manca oltre tutto — nella fattispecie — una « personale responsabilità di natura professionale », che l'articolo 15 della legge n. 70 sul parastato prescrive espressamente come requisito per l'appartenenza al ruolo professionale, come è nel caso — si ripete — dei medici, degli ingegneri, eccetera), con il risultato che funzionari magari assunti anche con lo stesso concorso, adibiti fino ad oggi e destinati per l'avvenire agli stessi compiti, si

troverebbero diversificati nelle retribuzioni in misura quanto mai notevole, in virtù del solo possesso di un titolo di studio, del tutto ininfluente nel caso specifico, anche per precise norme istituzionali ed operative dell'Ente interessato.

Appare giusto, quindi, esaminare se non sia il caso di guardare meglio e con più ponderatezza il problema, alla luce delle indicazioni innanzi accennate, tenuto conto che la stessa legge del parastato, come si evince dalla relazione fatta dall'onorevole Galloni alla 1ª Commissione permanente affari costituzionali della Camera dei deputati, tende « ad assicurare un sistema retributivo uniforme che elimini nel tempo le gravi sperequazioni esistenti », obiettivo che l'attuale delibera dell'ICE disattende, creando un'ulteriore ingiustificata divaricazione e discriminazione nell'ambito di uno stesso ente.

(4 - 02272)

RISPOSTA. — A tale proposito si informa che il Comitato esecutivo dell'ICE ha recentemente deliberato l'inquadramento dei dipendenti delle ex carriere direttiva ispettiva e di concetto ispettiva nelle due qualifiche del ruolo professionale.

Nel deliberare tale inquadramento il Comitato ha interpretato alla lettera il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, stabilendo l'inquadramento alla 1ª qualifica dei dipendenti « in possesso del diploma di laurea, del titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione professionale, del diploma di Stato di abilitazione professionale, dell'iscrizione al relativo albo professionale e che assumano una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento delle funzioni » e alla 2ª qualifica dei dipendenti « in possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario » eccetera, ed in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al punto precedente.

Ciò premesso, si sottolinea che il personale ispettivo attualmente svolge numerosi compiti prettamente professionali che comportano autonomamente l'assunzione di una diretta responsabilità.

Tali compiti consistono:

1) accertamenti di qualità, in base a leggi nazionali e comunitarie, dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (per complessivi 40 milioni di quintali, pari a oltre 400.000 vagoni annui), con rilascio di un certificato di idoneità oppure, in caso negativo, con elevazione di verbale di contravvenzione o di delitto (legge 2 maggio 1938, n. 864);

2) accertamento fitosanitario dei prodotti ortofrutticoli all'esportazione su specifica delega del Ministero dell'agricoltura, con rilascio del certificato di idoneità;

3) accertamenti di qualità e quantità per gli agrumi in esportazione verso i paesi CEE (decreto ministeriale 1° ottobre 1975) al fine dell'ottenimento della « compensazione finanziaria », con rilascio di un relativo certificato speciale di idoneità;

4) accertamento di qualità e quantità in base a specifici Regolamenti CEE dei prodotti ortofrutticoli soggetti a ritiro (AIMA) e rilascio di un relativo attestato;

5) accertamenti di qualità e quantità dei prodotti agrumari destinati alle industrie in base a specifici Regolamenti CEE con rilascio del relativo documento;

6) accertamenti di qualità e di sanità sull'esportazione dei fiori recisi, bulbi e fogliame ornamentale, con rilascio del certificato di idoneità (decreto ministeriale 10 febbraio 1976);

7) accertamento, mediante sopralluogo, del possesso dei requisiti oggettivi da parte dei richiedenti l'iscrizione negli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari (legge 25 gennaio 1966, n. 31 e successive modifiche), requisiti concernenti l'idoneità degli impianti e delle attrezzature tecniche;

8) perizie ufficiali, per conto del Ministero del commercio con l'estero, sull'idoneità e sullo stato di conservazione degli impianti per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e sulla corrispondenza a determinati requisiti in base alla legge 1° gennaio 1959, n. 703, che disciplina la concessione del credito alle imprese per il miglioramento degli impianti medesimi;

9) accertamenti peritali dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari alle stazioni di confine (ferroviarie, marittime o aeroportuali), nonchè sui mercati esteri di destinazione;

10) accertamenti di qualità del riso lavorato del tipo a denominazione ufficiale destinato all'esportazione con rilascio di certificato di idoneità (regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486 e successive modificazioni ed integrazioni);

11) accertamenti di qualità del formaggio pecorino destinato all'esportazione verso il Nord America (legge 10 marzo 1969, numero 116).

In aggiunta ai suddetti compiti il personale ispettivo svolge anche le seguenti altre attività:

12) lavori ed incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

13) ricerca sistematica per l'innovazione ed introduzione in Italia delle varietà orticole e frutticole più apprezzate sui mercati internazionali, con prove di adattamento colturale;

14) ricerche e studi di mercato sui prodotti ortofrutticoli ed alimentari, in rapporto a specifiche finalità di natura agronomica.

Le attività di cui sopra, in particolare quelle indicate ai punti 12, 13 e 14, compiti istituzionali dell'ICE, affidati ai funzionari del ruolo ispettivo, rientrano tra quelli elencati nella legge 7 gennaio 1976, n. 3 (ordinamento della professione di dottore agronomo) che all'articolo 2 dispone: « Attività professionali - Rientrano nella competenza del dottore agronomo:

... (*omissis*) ...

g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche, forestali e relative industrie;

i) i lavori e gli incarichi riguardanti le coltivazioni delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

... (*omissis*) ...

q) le funzioni peritali e arbitramentali in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

r) la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative alla cooperazione agricola.

Con la legge 20 marzo 1975, n. 70, è stato istituito all'articolo 3 un ruolo professionale; con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, allegato 6, è stato espressamente previsto per l'ICE il ruolo professionale, con inquadramento nella prima qualifica del personale della carriera direttiva ispettiva e nella seconda qualifica del personale della carriera di concetto ispettiva.

In base all'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 411, l'inquadramento nel ruolo professionale « agronomi » 1ª qualifica è riservato ai laureati in possesso del titolo abilitante (primo comma) e che svolgono attività strettamente professionali, hanno l'iscrizione all'albo professionale e si assumono personale responsabilità di carattere professionale (secondo comma). Inoltre, in base al terzo comma dello stesso articolo 36, possono essere inquadrati nel ruolo professionale anche laureati in discipline affini « che appartengono già agli esistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva ».

Da quanto sopra esposto, riconosciuta la natura professionale delle funzioni che vengono stabilmente svolte, in via autonoma, dal personale ICE della carriera ispettiva, sia essa direttiva che di concetto, e l'esistenza dei requisiti per la nomina, scaturisce il diritto per lo stesso all'inquadramento nel ruolo professionale.

Per quanto concerne la diversificazione che si verrebbe a creare sulle retribuzioni tra i funzionari adibiti agli stessi compiti in vitrù del possesso del titolo di studio diverso o del possesso dei requisiti di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 411/1976 si fa rilevare che nelle ultime riunioni del Comitato esecutivo è emerso il seguente orientamento: inquadrare con effetto immediato i dipendenti in possesso di tutti

i requisiti richiesti dalle norme vigenti, mentre per gli altri verrebbe fissato un termine (31 luglio 1980) per conseguire l'abilitazione definitiva e l'iscrizione all'albo professionale. Il trattamento economico previsto per il ruolo professionale per i primi andrebbe in vigore all'atto dell'inquadramento (con la corresponsione degli arretrati dal 30 dicembre 1975), per i secondi, invece, al momento della presentazione del certificato di iscrizione all'albo professionale e con la corresponsione degli arretrati dal 30 dicembre 1975.

Riguardo all'attribuzione dei compiti per le due qualifiche professionali si informa che già allo stato attuale esiste una differenziazione delle attività affidate agli ispettori ed ai periti agrari.

Infatti, come sopra indicato, pur svolgendo le attività indicate nei punti da 1 a 11, gli ispettori si dedicano in prevalenza allo svolgimento di lavori ed incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Inoltre curano la ricerca sistematica per l'innovazione e introduzione in Italia delle varietà orticole e frutticole più apprezzate sui mercati internazionali, con prove di adattamento colturale. Infine gli ispettori si dedicano alla ricerca e studi di mercato sui prodotti ortofrutticoli ed alimentari, in rapporto a specifiche finalità di natura agronomica; dirigono corsi di addestramento nei paesi in via di sviluppo ed inoltre partecipano attivamente alle riunioni degli organismi nell'ambito della Comunità europea per modifiche ai regolamenti CEE riguardanti i vari settori dell'agricoltura e delle industre alimentari.

Si rimane a disposizione della signoria vostra onorevole per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

19 gennaio 1979

BERNARDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che nella frazione di Frigole (Lecce) vivono normalmente più di 2.000 abitanti e che nella stagione estiva frequentano la spiaggia della frazione altre migliaia di persone — adulti e bambini — senza che sul luogo vi sia un pronto soccorso medico;

che la zona si sta rivelando a forte vocazione turistica e che, quindi, bisogna dotarla dei servizi indispensabili,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intende intervenire presso l'Amministrazione comunale di Lecce, pur rispettandone l'autonomia, invitandola ad istituire subito il pronto soccorso medico nella frazione di Frigole ed a preoccuparsi di curare adeguatamente l'aspetto igienico e sanitario della lunga fascia costiera di sua competenza.

(4 - 02097)

RISPOSTA. — Com'è noto la materia oggetto dell'interrogazione è stata trasferita alla competenza delle Autorità regionali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

In presenza di detta normativa, questa Amministrazione non è legittimata a svolgere alcun diretto intervento al riguardo nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole.

Lo scrivente ha, comunque, interessato in proposito, tramite il Commissario del Governo, la Regione Puglia.

Da notizie fornite dalla predetta Regione risulta che con legge regionale, n. 49 del 7 giugno 1975, istitutiva del « servizio di pronto soccorso », è stato stabilito che i comuni o i consorzi di comuni possono chiedere alla Giunta regionale (qualora il piano ospedaliero non preveda nei rispettivi territori la istituzione di ospedali e fino all'attuazione di quelli previsti) di essere dotati di idonei presidi sanitari per limitati periodi dell'anno.

All'uopo, la Giunta — tenuto conto della popolazione residente nella zona nonchè della distanza dal più vicino ospedale — autorizza l'istituzione di tali presidi, concorrendo alle spese di installazione e di gestione.

Allo stato, la Regione Puglia ha già allo studio il piano generale di « pronto soccorso » da realizzare secondo le finalità previste dalla menzionata legge.

Il Ministro della sanità
Tina ANSELMI

27 dicembre 1978

BUSSETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali strumenti il Ministro intenda finalmente attivare per indurre l'INPS ad attuare l'iniziativa, ormai annosa, dell'apertura nel comune di Andria di una propria sezione territoriale che dovrebbe assistere circa 400.000 cittadini di ben 9 comuni limitrofi.

Sta di fatto che, pur essendo intervenute precise ed inequivoche decisioni giudiziarie che hanno eliminato i motivi, peraltro vistosamente pretestuosi, per i quali l'INPS aveva ritenuto e tuttora ritiene di non poter allogare nello stabile « Marchio-Doria » quegli uffici, lo stesso Istituto non ha sinora inteso adoperarsi convenientemente per definire comunque la situazione, nonostante sia stata prospettata almeno un'altra idonea soluzione (immobile « Tondolo »).

Il Ministero ha sempre assicurato all'interrogante che la questione dell'insediamento degli uffici territoriali dell'INPS nel comune di Andria sarebbe stata seguita e risolta nel rispetto delle decisioni degli organi periferici che offrivano ed offrono ancora decisive e convincenti motivazioni in ordine alla scelta territoriale, assicurando che non sarebbero state assecondate oscure eppur evidenti manovre pseudo-politiche tendenti a dirottare gli uffici verso altri lidi.

(4 - 02183)

RISPOSTA. — Con la risposta alla precedente interrogazione n. 4 - 01078 sono stati precisati gli aspetti di ordine giuridico ed amministrativo preclusivi alla stipula del contratto di locazione dello stabile di proprietà dei signori Doria-Tannoia a suo tempo proposto per la istituita sede zonale INPS di Andria.

Persistendo tali impedimenti, nonostante il tempo trascorso e le successive vicende giudiziarie, alcuni componenti del Consiglio di amministrazione dell'INPS si sono incontrati il 26 ottobre 1978 con le autorità politiche e amministrative interessate al problema e in quella occasione il sindaco del comune di Andria ha assicurato il suo impegno e la fattiva collaborazizone di quella amministrazione con il Comitato provinciale INPS di Bari per la individuazione di ogni possibilità esistente sul locale mercato immobiliare per una adeguata sistemazione logistica della sede zonale in questione.

Si assicura la signoria vostra onorevole che in tale prospettiva sarà presa in attenta considerazione anche l'offerta di locazione dell'immobile « Tondolo » non risultante ancora pervenuta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 dicembre 1978

CHIELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Risulta che in data 15 giugno 1978 alcune decine di giovani laureati e laureandi in scienze agrarie e diplomati ad indirizzo agrario residenti nella città di Grosseto, dopo essersi legalmente costituiti in cooperativa denominata « Sviluppo agricolo », hanno chiesto al Ministero della difesa l'assegnazione in affitto di n. 287 ettari di terra del demanio militare siti nel comune di Grosseto, denominato « Posto raccolta quadrupedi ».

Dalla richiesta si evidenzia che la superficie complessiva aziendale ammonta ad ettari 559 e viene utilizzata per l'allevamento di cavalli ad uso militare. Dei 559 ettari di terra, n. 100 risultano incolti e le produzioni delle colture foraggere effettuate nel rimanente terreno risulterebbero superiori al fabbisogno alimentare degli animali, nonostante che i criteri produttivi adottati non siano corrispondenti alle moderne ed efficienti tecniche.

I giovani cooperatori, tra l'altro, iscritti nelle liste speciali per il collocamento ai sensi della legge n. 285, hanno formulato, contestualmente alla richiesta di concessione

del terreno, una ipotesi di piano di sviluppo aziendale prevedendo l'utilizzo dei 287 ettari a coltura zootecnica, destinando una parte dell'attività alla ricerca e sperimentazione agronomica, offrendo così ai circa 900 giovani grossetani iscritti attualmente agli Istituti ed alle Università ad indirizzo agrario, un concreto sbocco occupazionale mediante l'acquisizione di esperienze tecniche, che potranno favorevolmente incidere nell'attività agricola della provincia. Nella proposta di piano, pur riducendo l'area attualmente coltivata a foraggera, risulterebbe un aumento di due terzi della quantità di foraggio a disposizione delle esigenze equine in forza al « Posto raccolta quadrupedi ».

Per conoscere pertanto se, ritenendo l'iniziativa dei giovani grossetani meritevole sotto ogni profilo, politico, morale ed occupazionale, intende operare per rispondere affermativamente alla richiesta, rendendo così conciliabili le esigenze dei giovani grossetani con quelle del Ministero della difesa ed in particolare con quelle dell'Esercito italiano.

(4 - 02155)

RISPOSTA. — Il Posto raccolta quadrupedi di Grosseto, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è l'unico stabilimento alle dirette dipendenze del Comando del servizio veterinario dell'Esercito ed ha il compito di produrre, allevare, addestrare e ripianare cavalli, muli e cani da guardia per il fabbisogno dei reparti ed enti delle Forze armate, rimettere in efficienza o alienare i quadrupedi che per qualsiasi motivo non si dimostrino pienamente utilizzabili dai reparti, mantenere un'aliquota « volano » di quadrupedi per fronteggiare esigenze di emergenza, produrre inoltre gli alimenti necessari ai propri quadrupedi e possibilmente a quelli degli altri enti dell'Esercito.

Per l'assolvimento dei compiti sopraddetti si avvale di una tenuta demaniale nella quale, oltre a personale militare ed impiegati, operano 70 operai, una metà dei quali, con le rispettive famiglie, fruisce di alloggi nella tenuta stessa.

Dei circa 560 ettari di estensione della tenuta, 400 ettari sono destinati a colture intensive per la produzione di erbai vernino primaverili, di avena ed orzo da granella, prati polifitici artificiali e medicai; la rimanente superficie è destinata a pascoli naturali, infrastrutture di servizio e di carattere sociale, alloggi per il personale, strade, fosse di scolo, eccetera.

Premesso che l'allevamento di tipo semibrado deve poter disporre di uno-due ettari di terreno per ogni capo, i 420 ettari disponibili per i pascoli e per le colture intensive sono appena sufficienti per i 500 quadrupedi mediamente presenti.

Al fine di diminuire gli attuali stanziamenti di bilancio per l'acquisto di cavalli di pregio da destinare agli enti addestrativi delle Forze armate, è in programma il potenziamento della produzione di cavalli sportivi che renderà più intensivo lo sfruttamento dei terreni a disposizione.

Non esistono quindi terreni incolti, a meno che non si vogliano erroneamente considerare come tali i 20 ettari di pascolo ed i prati polifitici artificiali che in alcuni periodi dell'anno vengono destinati al pascolo degli animali.

Tutte le infrastrutture vengono utilizzate, ad eccezione di due vecchi fabbricati pericolanti che verranno a breve termine ricostruiti.

La cessione di terreni e di infrastrutture comporterebbe un danno irreparabile alla funzionalità del Servizio veterinario, compromettendo le motivazioni della sua stessa esistenza.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

25 gennaio 1979

CIACCI, MERZARIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che, secondo quanto è stato pubblicato dalla stampa italiana, certi tipi di bombolette *spray* provocherebbero effetti nocivi sulla fascia di ozono e, quindi, sulla salute umana;

che un apposito comitato dell'Accademia delle scienze americana, dopo aver studiato il problema, ha emanato 11 raccoman-

dazioni alle competenti autorità statunitensi, fra le quali quella di iniziare una ricerca medica preventiva sugli effetti di certi gas usati nelle bombolette *spray;*

che il problema riguarda, ovviamente, anche l'Italia, dove la materia dovrebbe essere regolata secondo direttive della Comunità economica europea,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare, da parte delle autorità sanitarie, per studiare attentamente il problema, per individuare scientificamente i tipi di propellenti gassosi usati nelle bombolette, i cui effetti potrebbero essere nocivi, per disciplinare e vietare eventualmente l'uso di prodotti pericolosi e per orientare giustamente i consumatori e l'opinione pubblica.

(4 - 00457)

RISPOSTA. — La più recente letteratura scientifica ha evidenziato il problema dei possibili effetti negativi sulla salute umana e sull'ecosistema in genere, derivanti dal sempre crescente uso, e conseguente immissione nell'ambiente, dei clorofluorometani ($CFCl_3$ e CF_2Cl_2), chiamati anche rispettivamente « Freon 11 » e « Freon 12 ».

Questi composti vengono largamente usati da parte dell'industria dei frigoriferi, delle materie plastiche espanse e soprattutto degli aerosoli. I vantaggi essenziali per il loro uso sono dovuti alla loro inerzia chimica, alla non infiammabilità e, almeno per quanto si conosce a tutt'oggi, alla loro bassa tossicità.

L'inerzia chimica dei gas cennati è, tuttavia, tale da lasciarli quasi inalterati nella stratosfera.

Qui il « Freon 11 » ed il « Freon 12 » svolgerebbero una azione sulla fascia naturale di ozono, che, com'è noto, risulta di vitale importanza per la vita sul pianeta, in quanto assorbe gran parte delle radiazioni ultraviolette derivanti dal sole; radiazioni che, tra l'altro, eserciterebbero una influenza negativa su gran parte degli organismi terrestri.

I meccanismi di reazione tra i clorofluorometani e lo strato di ozono non sono stati, comunque, del tutto chiariti, così come i probabili effetti dannosi sulla salute umana.

Diversi programmi di ricerca sono in corso di esecuzione in varie nazioni.

L'argomento è stato ampiamente dibattuto anche nel corso di una apposita riunione tenutasi a Washington dal 26 al 28 aprile 1977 ed organizzata dall'UNEP e dalla Agenzia USA per la protezione dell'ambiente.

Da parte degli Stati Uniti e della Svezia sono state adottate disposizioni legislative, con le quali si intenderebbe quanto meno limitare la portata del problema, vietando l'uso dei « Freon » in quelle produzioni industriali considerate non essenziali, come appunto quella degli aerosoli.

Anche la CEE ha affrontato già da tempo la questione, avviando una serie di studi e di ricerche. In questo contesto, le Commissioni della Comunità europea (delle quali fa parte l'Istituto superiore di sanità) hanno portato alla formulazione di una « proposta di raccomandazione del Consiglio concernente i fluorocarburi nell'ambiente ».

Al riguardo, sempre a livello CEE, è stata così adottata dal Consiglio dei ministri per l'Ambiente tenutosi a Bruxelles il 30 maggio 1978 la Risoluzione R/1031/78, con la quale si invitano gli Stati membri ad una prima sensibilizzazione sul delicato problema.

D'altra parte la situazione, che è ancora molto incerta non potendosi al momento disporre di elementi scientifici sicuri, viene attentamente seguita e discussa, anche a livello di varie riunioni interministeriali organizzate dal Ministero della ricerca scientifica.

Per quanto attiene alla competenza diretta di questo Ministero della sanità, si fa presente che, oltre a seguire l'argomento in tutte le sedi nazionali ed internazionali, si è intanto proceduto a presentare una dettagliata relazione al Consiglio superiore di sanità (collegata anche a due quesiti avanzati da organi regionali), che dovrà pronunciarsi sugli aspetti tecnico-scientifici che lo riguardano.

Sulla base di un parere già espresso da tale consesso, questo Ministero ha intanto

prescritto con sua circolare (n. 85/76) che tutti i prodotti *spray* di uso domestico e tecnologico contenenti come propellenti fluoroclorocarburi e GPL (propano, butano, eccetera) a partire dall'1 marzo 1977 debbano portare avvertenze che:

mettano in guardia sulla inalazione diretta nel caso dei fluorocarburi;

informino sul pericolo della esposizione al calore al di sopra dei 50°C per il propano ed il butano.

Inoltre, per tutti i tipi di *spray*, è stato anche richiesto che le avvertenze debbano evidenziare il pericolo derivante da un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

I preparati insetticidi e disinfettanti, qualunque ne sia il propellente usato, debbono riportare, peraltro, una prescrizione tendente ad evitare l'inalazione diretta e che suggerisca le modalità di uso più opportuno, atto a ridurre l'inalazione di elevate concentrazioni.

Conclusivamente si fa presente, infine, che:

a) provvedimenti normativi dovranno essere presi in sede comunitaria;

b) i provvedimenti parziali già presi dal Ministero della sanità (circolare n. 85 del 29 novembre 1976 e nota n. 403/10.AG./1-3/1057 del 25 maggio 1978) si volgono al controllo della situazione per l'aspetto igienico-sanitario;

c) l'Istituto superiore di sanità è sempre in grado di individuare, per gli eventuali interventi dell'Amministrazione sanitaria, i propellenti usati negli aerosoli.

Il Ministro della sanità
Tina ANSELMI

27 dicembre 1978

D'AMICO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di grave tensione creatasi a San Salvo — il più importante centro industriale della provincia di Chieti — a seguito delle iniziative assunte dalla direzione aziendale della « Ceramica San Salvo », che le organizzazioni sindacali denunciano come equivalenti ad un'autentica serrata.

Rilevato:

che ad essere private del loro posto di lavoro sono circa 200 persone;

che le motivazioni dalla citata direzione addotte per il drastico provvedimento sono dai lavoratori giudicate pretestuose;

che alla stessa direzione si addebitano propositi che giustificano le precise accuse formulate nei suoi confronti,

l'interrogante chiede se non si ritenga di disporre un rigoroso accertamento delle reali condizioni operative dell'azienda per la ricerca di soluzioni che salvaguardino, comunque, il posto di lavoro a quanti, per difenderlo, sono stati costretti a picchettare gli impianti dello stabilimento stesso, determinando un clima di tensione che è sperabile sia al più presto rimosso.

(4 - 02193)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la situazione determinatasi presso lo stabilimento della s.p.a. Ceramica San Salvo in provincia di Chieti è stata esaminata nella riunione svoltasi il 24 ottobre 1978 presso l'Assessorato al lavoro di Pescara con la partecipazione del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e del titolare dell'azienda.

Al termine dell'incontro si è convenuto di revocare immediatamente tutti i licenziamenti e di richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo la legge 12 agosto 1977, n. 675, per crisi aziendale. La richiesta suddetta è stata formulata in previsione della realizzazione di una società di gestione che assumerebbe circa cento degli attuali dipendenti ed utilizzerebbe una parte dello stabilimento con i relativi impianti, che opportunamente integrati e modificati continuerebbero a produrre ceramica per rivestimenti e pavimenti.

I restanti dipendenti saranno avviati alla frequenza dei corsi di qualificazione professionale organizzati e finanziati dalla Regione, per essere poi utilizzati in attività pro-

duttive diversificate, utilizzando la restante parte dello stabilimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 dicembre 1978

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Molto si è detto e si è scritto sulla legge 24 maggio 1970, n. 336, e sulle successive modifiche ed integrazioni che essa ha subìto dalla sua approvazione ad oggi, ma nessuno — almeno da quanto l'interrogante ha potuto accertare — ha creduto opportuno richiamare all'attenzione del legislatore una categoria di cittadini che soffre e piange in silenzio, anche perchè, volendo, non troverebbe nè la forza fisica, nè quella numerica — e tanto meno quella finanziaria — per protestare.

L'interrogante si riferisce alle poche migliaia di vedove che sono costrette a vivere, se così si può dire, con un vitalizio, concesso dall'INADEL, di lire 25.000 mensili.

L'ultimo conflitto bellico, che ha visto coinvolta la nostra nazione, ha mietuto vittime non soltanto al fronte, ma, per le sue ripercussioni, anche tra i civili: taluni soggetti (disturbi cardiocircolatori, traumi psicomotori, eccetera) sono deceduti dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, mentre molti, che erano riusciti a trovare impiego, decedevano, a causa dei postumi bellici, prima ancora di avere maturato il minimo degli anni di servizio per beneficiare del diritto a pensione, lasciando così sul lastrico i propri familiari.

Premesso ciò, l'interrogante chiede se il Governo non ritiene opportuno e doveroso porre fine a tale stato di ingiustizia, emanando un provvedimento in cui si contempli quanto segue:

« I benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e sue successive modifiche ed integrazioni, vengono estesi agli ex combattenti e categorie assimilate premorti alla data dell'entrata in vigore della legge, purchè all'atto del decesso non abbiano maturato gli anni di servizio indispensabili per ottenere il diritto a pensione, previa domanda da presentarsi dagli eredi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

(4 - 02084)

RISPOSTA. — Al riguardo, questo Ministero, per quanto di competenza, pur non mancando di considerare gli aspetti umanitari che stanno a base della richiesta, deve fare presente che i benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, numero 336, non sono, per loro natura, suscettibili di estensione nei confronti degli ex combattenti non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

I benefici in questione presuppongono infatti la sussistenza di un rapporto di impiego, dato che essi si concretano nella valutazione di un'anzianità di due o più anni utile sia ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di appartenenza, sia agli effetti della riduzione dei tempi di attesa per il conseguimento delle successive classi di stipendio (articolo 1), ovvero nell'attribuzione della classe o qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo (articolo 3), ovvero ancora in un'anticipazione del collocamento a riposo, a istanza dell'interessato, con l'attribuzione di un'anzianità convenzionale di 7 anni.

D'altra parte, non va trascurato di considerare che l'eventuale accoglimento della richiesta estensione non mancherebbe di riaprire il problema dei benefici combattentistici che si è inteso definitivamente chiudere con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con legge 14 agosto 1974, n. 355.

Difatti, accanto alle immancabili richieste di estensione della nuova normativa da parte dei pensionati cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 336 del 1970 non mancherebbero ulteriori richieste di estensione nei confronti di categorie di dipendenti in atto non comprese tra i destinatari delle provvidenze recate dalla stessa predetta legge.

Per le considerazioni suesposte l'adozione di un provvedimento legislativo nei termini auspicati dalla signoria vostra onorevole non sembra, pertanto, opportuna.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

10 gennaio 1979

FABBRI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere se non si ritenga di dovere urgentemente emanare, dando seguito ad assicurazioni più volte fornite, i provvedimenti legislativi e finanziari necessari per l'applicazione, in favore degli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che hanno rivestito il grado di sottufficiale delle Forze armate o delle formazioni partigiane, della norma prevista dall'articolo 10 della legge n. 496 del 10 ottobre 1974, che ha disposto la ricostruzione di carriera in favore degli appuntati di cui si è detto.

Risulta, infatti, all'interrogante che siano stati posti in essere, anche con l'accertamento del numero degli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che hanno rivestito i gradi di sottufficiale, tutti gli atti preparatori per la predisposizione del provvedimento, la cui emanazione risponde ad esigenze di giustizia e di equità.

(4 - 02161)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del tesoro.

Da tempo è stato predisposto da questo Ministero, ai fini della soluzione del problema richiamato nell'interrogazione, uno schema di disegno di legge concernente « disposizioni in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia ».

Tale provvedimento — già trasmesso ai Ministeri interessati per il prescritto assenso in data 25 ottobre 1978 — prevede all'articolo 1 l'estensione in via generale agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia della legge 10 ottobre 1974, n. 496, la quale dispone benefici, per quanto attiene a posizione in ruolo, a progressione di carriera, a favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, poi, l'articolo 3 del citato disegno di legge prevede la ricostruzione di carriera nei confronti di quegli appuntati del Corpo degli agenti di custodia i quali, pur avendo rivestito uno dei gradi di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane nell'immediato dopoguerra, si arruolarono tra gli agenti di custodia in qualità di guardie. A costoro, analogamente a quanto posto in essere per i pari grado della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, viene riconosciuta la facoltà di avanzare domanda di ricostruzione di carriera per il grado rivestito prima del reclutamento negli agenti di custodia. L'impossibilità di far confluire detto personale nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non previsto per il Corpo, ha consigliato l'istituzione di apposito ruolo — pure separato — per iscrivervi sia il personale nei cui confronti si è fatto luogo a ricostruzione che quello già nella carriera dei sottufficiali che intenda essere cancellato dal ruolo ordinario del Corpo ai fini dell'applicazione dei benefici della legge di cui trattasi. Traspare in proposito la necessità dell'istituzione dell'apposito ruolo, tenuto conto che, diversamente, gli aspiranti — calcolati, in via prudenziale, in numero di 350-400 — andrebbero ad iscriversi in quello ordinario paralizzandone per anni la disponibilità con grave nocumento per il personale cui non si estendono gli effetti del provvedimento proposto.

L'iscrizione nel ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado emergente dalla ricostruzione della carriera di ogni interessato e l'ammissibilità delle domande è demandata al giudizio del Ministro per la grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo che è, normalmente, competente anche in materia di avanzamento.

Per contenere la spesa derivante dall'applicazione del provvedimento si è poi previsto che, in corrispondenza del numero degli appuntati verso i quali si procede alla ricostruzione di carriera con iscrizione in ruolo separato, vengano lasciati scoperti i posti dagli stessi precedentemente occupati nel ruolo di provenienza; analoga procedura va seguita nel caso di passaggio nel ruolo

separato di militari nelle condizioni volute dalla legge ma già divenuti sottufficiali nella ordinaria progressione di carriera.

Il beneficio è stato esteso anche al personale cessato dal servizio o deceduto, mentre è parso opportuno far decorrere gli effetti economici derivanti dall'applicazione della legge dalla data di ricostruzione della carriera di ogni interessato.

L'articolo 4, infine, disciplina l'avanzamento del personale iscritto nel ruolo separato conformemente a quanto è già previsto per i pari grado della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, salvo naturalmente il richiamo alla specifica normativa del Corpo degli agenti di custodia.

Questo Ministero — in vista della predisposizione del disegno di legge di cui sopra — con circolare del 6 agosto 1977 della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena ha tempestivamente richiesto a tutti gli organi interessati la trasmissione di elenchi di militari del Corpo degli agenti di custodia, i quali, avendo rivestito i gradi di sottufficiali in una delle Forze armate o in quelle partigiane, possono essere interessati alla ricostruzione della carriera nel Corpo stesso.

Occorre precisare, da ultimo, che il provvedimento proposto, se intende soddisfare esigenze non più differibili di giustizia e di equità, dovrà tuttavia essere riesaminato, dato il suo carattere necessariamente transitorio, nel quadro della riforma dell'intero Corpo degli agenti di custodia, da tempo avviata.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

16 gennaio 1979

FABBRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga doveroso impartire urgenti istruzioni allo scopo di dare immediatamente risposta positiva alla richiesta da tempo trasmessa al Ministero dal Provveditorato agli studi di Parma, tendente ad ottenere la nomina di 25 insegnanti d'appoggio per l'assistenza e la istruzione ai bambini handicappati che frequentano le scuole elementari della provincia di Parma.

L'adozione dei necessari provvedimenti, onde assicurare l'immediato inizio dell'attività didattica da parte dei maestri d'appoggio, appare indifferibile alla luce di queste considerazioni:

a) la necessità emerge dalle stime del consiglio scolastico provinciale e dello stesso Provveditorato: pertanto la nomina di almeno 25 maestri d'appoggio costituisce il minimo indispensabile per corrispondere alle esigenze obiettive;

b) il perdurare dell'attuale, insostenibile situazione è fonte di grave disagio per la popolazione scolastica, per i genitori, per il personale insegnante;

c) sarebbe ingiustificabile ritardare ulteriormente la nomina richiesta dei maestri d'appoggio: la copertura dei posti a metà o alla fine dell'anno scolastico avverrebbe infatti quando la carenza già lamentata avrà enormemente pregiudicato il normale esercizio dell'attività scolastica.

L'interrogante confida che, in considerazione del notevole rilievo sociale del problema sollevato, ed anche avuto presente il preoccupante clima di tensione che si è determinato a Parma nel mondo della scuola e fra i genitori, l'adesione immediatamente operativa alla richiesta del Provveditorato agli studi di Parma non verrà ulteriormente ritardata.

(4 - 02259)

RISPOSTA. — Si informa che con due successivi telex in data 15 novembre 1978 (24 posti) e 13 dicembre 1978 (2 posti) è stato autorizzato il Provveditore agli studi di Parma ad istituire 26 posti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 per l'assistenza e l'istruzione degli alunni portatori di *handicap*. Con dette autorizzazioni, pertanto, viene completamente risolto, nella provincia di Parma, il problema connesso con l'inserimento degli alunni handicappati.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

13 gennaio 1979

FERRALASCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quale ragione non sono stati concessi al signor Osvaldo Leoncini, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1900, i benefici della legge 18 marzo 1962, n. 263 (Istituzione dell'Ordine di Vittorio Veneto), malgrado la domanda e la regolare documentazione esibita dall'interessato comprovante il suo diritto ».

(4 - 02266)

RISPOSTA. — Il signor Osvaldo Leoncini, nato a La Maddalena (Sassari) il 30 aprile 1900, ha ricevuto solamente la medaglia d'oro ricordo, concessa con delibera del 29 gennaio 1975, in quanto dall'esame del suo foglio matricolare non sono emersi i requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1962, n. 263, ai fini della concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e conseguente assegno vitalizio.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

23 gennaio 1979

FINESSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia messa in circolazione nel comune di Comacchio (Ferrara) in merito all'eventuale soppressione dello stabilimento della Salina ed alla vendita alla società SIVALCO.

L'interrogante fa notare che l'opposizione netta, sia del comune di Comacchio, sia dei sindacati, ad una soluzione di soppressione dello stabilimento della Salina si giustifica in quanto rappresenta una delle poche fonti di lavoro della zona che, con i necessari interventi, può reggere benissimo sul piano economico.

(4 - 02264)

RISPOSTA. — Le possibilità di continuazione della produzione di sale marino nello stabilimento di Comacchio sono influenzate da fattori ambientali negativi.

La piovosità della zona è notevolmente aumentata da qualche tempo, e ciò costituisce già un elemento sensibile di peggioramento delle esigenze di salinazione.

Vi è inoltre da aggiungere che un'abnorme crescita di alghe nelle acque costiere dell'Emilia impedisce il normale processo di cristallizzazione del sale.

In questo quadro, tra le diverse ipotesi di diversificazione dell'attività dello Stabilimento, l'Amministrazione ha anche posto all'esame la possibilità di consentire alla società Sinalco lo sfruttamento delle sue vasche per la produzione ittica. È chiaro però che tale eventualità è subordinata alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali ed inoltre al mantenimento delle garanzie economiche e di stabilità del posto per il personale in forza alla Salina.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

17 gennaio 1979

FINESSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il provveditore titolare agli studi della provincia di Ferrara da diverso tempo assolve ad altro incarico;

che l'attuale situazione scolastica attraversa un momento di tensione particolare, tale da richiedere la presenza costante e l'impegno del titolare,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare in merito.

(4 - 02298)

RISPOSTA. — Il Provveditore agli studi titolare dell'Ufficio scolastico di Ferrara, dottor Vito Azzolina, è distaccato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro per i problemi dell'emigrazione. L'Ufficio è, pertanto, attualmente diretto, per supplenza, dal primo dirigente dottor Giuseppe Inzerillo. Si assicura che la situazione cui fa riferimento la signoria vostra onorevole viene tenuta in tutta la debita considerazione, ovviamente nel contesto di una valutazione comparativa delle esigenze dei diversi uffici e delle relative disponibilità.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
SPIGAROLI

13 gennaio 1979

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, MASCAGNI, MERZARIO, PEGORARO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

qual è oggi la reale entità del diffondersi della rabbia silvestre, proveniente dalla vicina Austria e diffusasi sinora nelle province di Bolzano e Belluno;

quali effetti hanno avuto le misure sinora prese e quali ulteriori passi si intendano fare per impedire l'ampliamento del fenomeno anche nelle altre Regioni, per debellarlo definitivamente e per salvaguardare il patrimonio faunistico nelle zone interessate;

qual è il livello di collaborazione internazionale, stante la diffusione europea dell'epidemia.

(4 - 02078)

RISPOSTA. — In ordine alla diffusione della rabbia silvestre nel Paese, si può affermare che, dal 22 febbraio 1977, data del primo accertamento ufficiale della presenza di una volpe affetta da rabbia in provincia di Bolzano, risultano interessati alla citata infezione i comuni delle vallate a nord della provincia di Bolzano e i comuni di Auronzo di Cadore, di Cortina d'Ampezzo e di Sasso di Cadore della provincia di Belluno.

Nel 1977, nella sola provincia di Bolzano sono stati diagnosticati casi di infezione per n. 82 volpi, 12 caprioli e 5 tassi.

Nel corrente anno 1978, sino alla data 7 settembre 1978, nelle province di Bolzano e di Belluno l'infezione ha interessato n. 156 volpi, nonchè 12 caprioli, 18 tassi, 1 martora ed 1 gatto.

Per quanto attiene alle misure profilattiche adottate e da adottarsi, si fa presente che l'intervento delle autorità sanitarie locali ha avuto l'effetto di evitare il contagio agli animali domestici, soprattutto ai cani, che costituiscono il maggior veicolo di contaminazione dell'infezione per l'uomo.

Per impedire l'ulteriore diffusione della malattia è stato incentivato l'abbattimento delle volpi, che, com'è noto, sono il serbatoio elettivo del *virus*.

In tutte le province dell'arco alpino particolarmente esposte al pericolo di contagio, ed in altri territori nazionali, ove un tempo l'infezione fu particolarmente attiva ed ove sussistono elementi epidemiologici per un possibile attecchimento della malattia, è stata disposta, con ordinanza ministeriale, la vaccinazione antirabbica obbligatoria preinfezionale dei cani e degli animali domestici al pascolo.

Questo Ministero della sanità ha, inoltre, suggerito di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adeguate iniziative ai Presidenti delle Regioni interessate, al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico e, soprattutto, per la difesa sanitaria dei parchi nazionali.

Nel settore della profilassi antirabbica, molto attiva è sempre stata, peraltro, la collaborazione internazionale sia a livello di scambi di notizie, che a mezzo di Congressi scientifici (ai quali hanno partecipato esperti italiani e stranieri) o tramite incontri diretti tra funzionari veterinari italiani e funzionari veterinari austriaci, elvetici e francesi, per un esame aggiornato sull'andamento della infezione.

L'Organizzazione mondiale della sanità è, da parte sua, attentamente interessata alla situazione generale del fenomeno infettivo in questione, che segue anche con la pubblicazione periodica di un « Bollettino per la sorveglianza della rabbia in Europa ».

Il Ministro della sanità
Tina ANSELMI

27 dicembre 1978

GUARINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando la Direzione generale del debito pubblico vorrà decidersi a distribuire agli aventi diritto i buoni del tesoro poliennali di cui alla legge 10 dicembre 1976, n. 797, mettendo i predetti in condizione, se non di cederli, quanto meno di riscuoterne tempestivamente gli interessi.

(4 - 02317)

RISPOSTA. — In attuazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito con modificazioni nella legge 10 dicembre 1976, n. 797 è stata disposta con decreto ministe-

riale 22 aprile 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121, del successivo 5 maggio), l'emissione di tre *tranches* di Buoni del tesoro poliennali, non cedibili, da rilasciare in corresponsione di aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

L'operazione riguardante la prima *tranche* (Buoni del tesoro poliennali 14 per cento - 1° luglio 1982, non cedibili, da emettere a fronte dei versamenti delle somme trattenute nel periodo novembre 1976/giugno 1977) è stata da tempo definita. La spedizione dei corrispondenti titoli (n. 4.282.637 per complessive lire 154.132.045.000 di capitale nominale) alle competenti Sezioni di Tesoreria iniziata il 27 dicembre 1977 è stata ultimata il 12 febbraio 1978.

Per quanto concerne la seconda *tranche* (Buoni del tesoro poliennali 13 per cento - 1° gennaio 1983, non cedibili, da emettere a fronte dei versamenti delle somme trattenute nel secondo semestre del 1977) si precisa che la spedizione dei relativi titoli (n. 7.243.759 per complessive nominali lire 384.295.930.000) iniziata il 17 luglio 1978 è stata ultimata lo scorso mese di novembre.

Si precisa, peraltro, che l'allestimento dei titoli della specie da consegnare alle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo (n. 1.122.322 per complessive lire 32.774.520.000) è stato completato dall'Istituto poligrafico dello Stato entro il 10 dicembre scorso e le spedizioni alle competenti Sezioni di Tesoreria sono state ultimate entro il successivo giorno 15, in tempo utile per la riscossione della prima rata di interessi di scadenza 1° gennaio 1979.

Per quanto riguarda la terza ed ultima *tranche* (Buoni del tesoro poliennali 13 per cento - 1° luglio 1983, non cedibili, da emettere a fronte dei versamenti delle somme trattenute nel periodo gennaio/aprile 1978, la cui prima annualità di interessi verrà a scadere il 1° luglio 1979) è stato chiesto all'Istituto poligrafico dello Stato l'allestimento di titoli, per il capitale nominale complessivo di lire 376.944.295.000, che costituiscono l'intero fabbisogno occorrente per il settore privato. Per le Amministrazioni statali sarà provveduto analogamente entro breve tempo, tenuto conto che per le stesse il termine per i versamenti è stato prorogato al 31 ottobre 1978 e quello delle relative contabilizzazioni della Banca d'Italia al 30 novembre 1978.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

10 gennaio 1979

LEPRE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'apertura a Tolmezzo della sede dell'INPS, da tempo programmata e più volte assicurata, in considerazione del fatto che la stessa è indispensabile per idoneamente servire i numerosissimi lavoratori delle zone terremotate del Nord-Friuli, che hanno necessità di servizi efficienti e di facile e non costoso accesso.

(4 - 02300)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il Consiglio di amministrazione dell'INPS, su indicazione del Comitato provinciale di Udine, aveva approvato l'11 febbraio 1977 il piano di decentramento di massima relativo a quella provincia e articolato sulla previsione di quattro sedi zonali da ubicare nei comuni di Tolmezzo, Gemona, San Giorgio di Nogaro, Cividale.

Successivamente il predetto Consiglio, nell'impossibilità di soddisfare integralmente e contemporaneamente le richieste avanzate dai Comitati provinciali a causa della scarsità di personale disponibile e degli ingenti oneri da sostenere per l'acquisizione degli stabili per uffici, ha approvato, con deliberazione n. 122 del 9 dicembre 1977, un piano generale di decentramento a breve e medio termine relativo all'intero territorio nazionale, con cui sono stati, da un lato, dettati nuovi indirizzi cui debbono attenersi i Comitati provinciali per la formulazione delle loro proposte, e, dall'altro, sono state individuate alcune sedi zonali, la cui realizzazione è stata giudicata prioritaria in considerazione dell'elevato numero di utenti a

servizio dei quali debbono svolgere la propria attività.

Non essendo stata prevista in tale contesto l'istituzione di sedi zonali nella provincia di Udine, quel Comitato provinciale ha riproposto in data 6 giugno 1978 l'istituzione della sede zonale di Tolmezzo.

Tale proposta è stata approfondita dalla competente Commissione consiliare per il decentramento che, nella riunione del 20 luglio scorso, permanendo le anzidette difficoltà in ordine al personale e ai locali, ha espresso in merito parere negativo, non essendo la proposta rispondente ai criteri fissati dal Consiglio di amministrazione con la citata deliberazione n. 122 del 1977, avuto riguardo in particolare al fatto che, sia per la estensione territoriale che per il numero di utenti, la sede zonale di cui trattasi non raggiunge le dimensioni giudicate ottimali.

Tuttavia, non avendo il piano approvato dal Consiglio carattere di assoluta rigidità, non sono da escludere eventuali adattamenti che le situazioni concrete potranno suggerire soprattutto se saranno risolti i problemi relativi all'acquisizione degli immobili e alla disponibilità del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 dicembre 1978

MEZZAPESA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quale provvedimento legislativo il suo Ministero ha allo studio per la ricostruzione della carriera di quegli agenti di custodia che, avendo rivestito il grado di sottufficiale in uno dei Corpi delle Forze armate o di quelli partigiani, vi sono interessati in base alle norme contenute nelle leggi 14 febbraio 1970, n. 57, e 10 ottobre 1974, n. 496.

Ovviamente le disposizioni in materia dovrebbero essere estese anche agli agenti di custodia cessati dal servizio, che siano in possesso dei requisiti necessari.

Risulta all'interrogante che, sin dall'agosto 1977, il Ministero, tramite la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, ha richiesto notizie in proposito agli organi periferici.

Si resta in attesa di conoscere a che punto è la fase istruttoria dell'atteso provvedimento.

(4 - 02218)

RISPOSTA. — Da tempo è stato predisposto da questo Ministero, ai fini della soluzione del problema richiamato nell'interrogazione, uno schema di disegno di legge concernente « disposizioni in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia ».

Tale provvedimento — già trasmesso ai Ministeri interessati per il prescritto assenso in data 25 ottobre 1978, prevede all'articolo 1 l'estensione in via generale agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia della legge 10 ottobre 1974, n. 496, la quale dispone benefici, per quanto attiene a posizioni in ruolo, a progressione di carriera, a favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In particolare, poi, l'articolo 3 del citato disegno di legge prevede la ricostruzione di carriera nei confronti di quegli appuntati del Corpo degli agenti di custodia i quali, pur avendo rivestito uno dei gradi di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane nell'immediato dopoguerra, si arruolarono tra gli agenti di custodia in qualità di guardie. A costoro, analogamente a quanto posto in essere per i pari grado della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, viene riconosciuta la facoltà di avanzare domanda di ricostruzione di carriera per il grado rivestito prima del reclutamento negli agenti di custodia. L'impossibilità di far confluire detto personale nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non previsto per il Corpo, ha consigliato l'istituzione di apposito ruolo — pure separato — per iscrivervi sia il personale nei cui confronti si è fatto luogo a ricostruzione che quello già nella carriera dei sottufficiali che intenda essere cancellato dal ruolo ordinario del Corpo ai fini dell'applicazione dei benefici della legge di cui trattasi. Traspare in proposito la necessità dell'istituzione dell'apposito ruolo, tenuto conto che, diversamente, gli aspiranti — calcolati, in via prudenziale, in numero di 350-400 — andrebbero ad iscriversi in quello ordinario paralizzandone per anni la dispo-

nibilità con grave nocumento per il personale cui non si estendono gli effetti del provvedimento proposto.

L'iscrizione nel ruolo avviene sulla base dell'anzianità di grado emergente dalla ricostruzione della carriera di ogni interessato e l'ammissibilità delle domande è demandata al giudizio del Ministro per la grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo che è, normalmente, competente anche in materia di avanzamento.

Per contenere la spesa derivante dall'applicazione del provvedimento si è poi previsto che, in corrispondenza del numero degli appuntati verso i quali si procede alla ricostruzione di carriera con iscrizione in ruolo separato, vengano lasciati scoperti i posti dagli stessi precedentemente occupati nel ruolo di provenienza; analoga procedura va seguita nel caso di passaggio nel ruolo separato di militari nelle condizioni volute dalla legge ma già divenuti sottufficiali nella ordinaria progressione di carriera.

Il beneficio è stato esteso anche al personale cessato dal servizio o deceduto, mentre è parso opportuno far decorrere gli effetti economici derivanti dall'applicazione della legge dalla data di ricostruzione della carriera di ogni interessato.

L'articolo 4, infine, disciplina l'avanzamento del personale iscritto nel ruolo separato conformemente a quanto è già previsto per i pari grado della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, salvo naturalmente, il richiamo alla specifica normativa del Corpo degli agenti di custodia.

Questo Ministero — in vista della predisposizione del disegno di legge di cui sopra — con circolare del 6 agosto 1977 della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena ha tempestivamente richiesto a tutti gli organi interessati la trasmissione di elenchi di militari del Corpo degli agenti di custodia i quali, avendo rivestito i gradi di sottufficiali in una delle Forze armate o in quelle partigiane, possono essere interessati alla ricostruzione della carriera nel Corpo stesso.

Occorre precisare, da ultimo, che il provvedimento proposto, se intende soddisfare esigenze non più differibili di giustizia e di equità, dovrà tuttavia essere riesaminato, dato il suo carattere necessariamente transitorio, nel quadro della riforma dell'intero Corpo degli agenti di custodia, da tempo avviata.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

16 gennaio 1979

MINNOCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la azione svolta e che intendono svolgere gli organi competenti del Ministero in relazione alla vertenza in atto nella « Klopman International s.p.a. » di Frosinone.

(4 - 01756)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la vertenza insorta presso la s.p.a. Klopman International di Frosinone si è risolta, dopo una serie di riunioni delle parti interessate presso l'Ufficio provinciale del lavoro e in sede sindacale, con la sottoscrizione di un accordo sulla piattaforma rivendicativa presentata dal Consiglio di fabbrica riguardante l'occupazione e gli investimenti, i corsi di qualificazione, il salario e le relazioni sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 dicembre 1978

MINNOCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 842, relativa al 21° rapporto sull'attività dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 30 settembre 1978, su proposta della Commissione popolazione e rifugiati (*Doc.* 4204).

Nella Raccomandazione in esame si sottolineano le azioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di facilitare il rimpatrio liberamente consentito dei rifugiati o la loro integrazione in un

nuovo Paese nel rispetto del gruppo familiare e si chiede ai Governi degli Stati membri, onde intensificare la protezione dei rifugiati, di vegliare all'applicazione effettiva delle norme in loro favore, di incrementare i fondi a disposizione dell'Alto commissario e di iniziare i lavori per elaborare una Convenzione in tema di asilo territoriale.

Si chiede al Ministro attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, intenda dare seguito alla Raccomandazione in esame.

(4 - 02251)

RISPOSTA. — Nel quadro della politica umanitaria che esso attua costantemente in favore dei rifugiati di ogni nazionalità, il Governo italiano non può che condividere i criteri ispiratori e le finalità della Raccomandazione n. 842 che l'Assemblea consultiva ha adottato nella sua seduta del 30 settembre 1978.

Essa conferma in particolare quanto gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono impegnati a compiere per la protezione dei rifugiati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e delle rispettive legislazioni interne.

Il loro impegno in questo senso è stato da ultimo ulteriormente ribadito con la Dichiarazione sull'asilo territoriale del 18 novembre 1977, adottata all'unanimità.

Uno dei più recenti sviluppi di questa costante volontà politica è stata l'istituzione del « Comitato *ad hoc* sugli aspetti giuridici dell'asilo territoriale » (CAHAR) allo scopo di rafforzare la protezione dei rifugiati. Ai lavori di quel Comitato che procedono in maniera positiva l'Italia ha dato il proprio fattivo appoggio. È infine nello spirito dell'impegno italiano in questo settore la presentazione al Parlamento di un disegno di legge che porta da 32 a 50 milioni di lire il contributo annuo dell'Italia all'incremento dei fondi a disposizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite cui espressamente si riferisce la Raccomandazione n. 842.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RADI

4 gennaio 1979

OCCHIPINTI. — *Ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici.* — Premesso che la città di Gela è stata tappezzata di manifesti riproducenti il testo seguente che sarebbe stato inviato per telegramma dal Ministro della difesa, onorevole Ruffini:

« La delegazione del Ministero dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno ha approvato in linea tecnica ed ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto esecutivo per alimentazione idrica del nostro Comune. Spesa prevista Cassa Mezzogiorno è di circa 13 miliardi per realizzazione nuove condotte esterne sia per la costruzione dei serbatoi di raccolta e distribuzione località Piano Motaro, Spinasanta, San Leo, Bubbonie — Ministro Ruffini »,

l'interrogante chiede di conoscere:

in quali circostanze e con quali modalità il Ministro della difesa è intervenuto per ottenere quanto comunicato, costituente, peraltro, programma notoriamente approvato da tempo dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e la cui realizzazione era subordinata all'ottenimento di un prestito estero (BEI) per 30 miliardi di lire da destinare alle opere di infrastrutture urbane di Ragusa e Gela;

se rientra nelle sfere di competenza del Dicastero della difesa il controllo sulla delegazione del Ministero dei lavori pubblici o se l'attività del ministro Ruffini — non unica nè primiera — spiegata extra la competenza specifica non rischia di sottrarre tempo prezioso alle delicate e complesse funzioni dell'Ufficio ricoperto.

(4 - 02231)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.

Si premette che il testo del telegramma inviato al sindaco di Gela non è quello citato nell'interrogazione, ma il seguente: « Riferimento premure rivoltemi informo delegazione cassa consiglio superiore lavori pubblici seduta undici ottobre habet espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente al progetto alimentazione idrica codesto comune importo lire 12.650.357.367 stop cordialità Attilio Ruffini ».

L'interessamento per la sollecita realizzazione di opere pubbliche — in particolare se rientrano nell'ambito del proprio collegio — in centri ove gravi carenze di servizi civili non sono più tollerabili è da ritenersi preciso dovere di un uomo politico e di un parlamentare seriamente impegnato, indipendentemente dalle ben distinte competenze che gli sono attribuite quale titolare di un determinato Dicastero, specialmente quando, come nel caso di Gela, l'interessamento viene richiesto dalle autorità locali.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

25 gennaio 1979

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio nel quale vengono a trovarsi i marittimi delle navi che attraccano nel porto di Oristano per la mancanza di un posto telefonico pubblico, dell'approvvigionamento idrico, della luce e del servizio antincendi.

Per sapere, altresì, anche in correlazione al fatto che diverse navi scaricano materiale infiammabile, se non ritenga urgente ed opportuno:

1) effettuare una visita di controllo per accertare quanto forma oggetto della presente interrogazione;

2) predisporre, d'intesa con la Regione e con il Comune, un programma urgente per dotare il porto delle infrastrutture essenziali, onde garantire l'incolumità dei marittimi e di quanti prestano la propria attività nell'espletamento dei lavori portuali;

3) definire, quanto prima possibile, la installazione di 2 fanaletti all'imbocco portuale, in modo da agevolare, specie durante la presenza di banchi nebbiosi, l'attracco delle navi.

(4 - 02024)

RISPOSTA. — Il costruendo porto industriale di Oristano non è ancora entrato in funzione, ad eccezione, ed in via temporanea, del pontile della Chimica del Tirso, dove attraccano le navi che trasportano prodotti chimici per l'industria di Ottana, e della banchina di servizio alla radice del molo sopraflutto dove si ormeggiano le altre navi.

L'ingresso, l'uscita delle navi e le manovre vengono effettuati in ore diurne, essendo in corso di completamento i lavori relativi ai segnalamenti portuali, peraltro parzialmente funzionanti e attivati.

Per quanto riguarda le sue infrastrutture, si trascrivono qui di seguito gli elementi più importanti, comunicati dal locale Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Porto di Oristano:

a) *Servizio telefonico.*

Premesso che la materia non rientra nella competenza dell'Amministrazione marittima, il Consorzio e l'impresa Sider hanno installato una linea telefonica per le proprie necessità; così dicasi per la Chimica del Tirso.

Altre industrie in corso di insediamento hanno i loro numeri telefonici attivati.

Attualmente non esiste un posto telefonico pubblico.

b) *Illuminazione.*

Il pontile della Chimica del Tirso ha illuminazione propria. Le reti consortili sono già state realizzate. Mancano le cabine di trasformazione che sono a cura dell'Enel e che risultano da tempo commissionate dal Consorzio.

c) *Servizio idrico.*

Sono già approvati i progetti per l'acquedotto industriale e potabile.

Il primo con presa dal fiume Tirso è già completo fino alla zona immediatamente a monte dell'area portuale.

Il secondo è già predisposto e realizzato negli stessi termini del primo.

La stesura definitiva di tubi avverrà con la prima sistemazione dei piazzali.

d) *Servizio antincendio.*

Il progetto esecutivo è già approvato. Si attende la sistemazione sommaria dei piazzali per predisporre la stesura definitiva del-

le tubature, alimentate da due pompe con prese a mare che terranno la pressione continua di 10 atmosfere.

Il pontile della Chimica del Tirso è provvisto di un impianto e servizio antincendio proprio e specializzato per le materie che si movimentano.

e) *Segnalamento marittimo e portuale.*

Attualmente è in sito una boa luminosa di atterraggio e sono attivati i due fanali di testata.

È in corso di completamento il sistema di allineamento per il transito del canale a mare.

Il sistema consta di due piloni a terra dotati di fanali elettrici.

Per quanto riguarda il disagio nel quale vengono a trovarsi i marittimi delle navi, si fa presente che lo stesso sarà eliminato con la definitiva sistemazione del porto.

Sono in corso i lavori relativi al raccordo ferroviario con la stazione delle ferrovie dello Stato di Oristano alle strade industriali a scorrimento veloce e di penetrazione interna.

Sono in corso di appalto i lavori relativi alla realizzazione dei piazzali destinati al traffico comune. Le altre aree interne sono in corso di sistemazione da parte delle industrie interessate.

Il Ministro dei trasporti e ad interim *della marina mercantile*
COLOMBO

19 dicembre 1978

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene che sia opportuno provvedere alla ricostituzione degli organi di normale amministrazione dell'ISEF di Napoli.

L'interrogante giudica che il provvedimento ha i caratteri dell'urgenza perchè l'attuale commissario straordinario procede ad una gestione dell'Istituto ispirata a retrivi criteri di particolarismo ed al più condannevole clientelismo.

(4 - 02167)

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto, si ribadisce l'impegno, già manifestato in Aula in occasione della risposta orale ad analoghe interrogazioni, di riportare al più presto alla normalità l'ISEF di Napoli con la costituzione e il funzionamento degli organi statutari.

Per quanto riguarda, invece, i presunti « criteri di particolarismo e di clientelismo » del comimssario straordinario, deve rammentarsi che il professor De Gennaro è nel pieno dei suoi poteri dal 12 luglio 1978 e ha dovuto affrontare situazioni spesso ereditate dalla gestione precedente. In ogni modo il Ministero non mancherà di vigilare il più attentamente possibile perchè non abbiano a verificarsi irregolarità o illegittimità. La genericità delle denunce contenute nell'interrogazione non consentono, comunque, una risposta precisa.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Franca FALCUCCI

29 dicembre 1978

PINTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritiene necessario intervenire perchè i corsi di qualificazione dei paramedici ospedalieri vengano effettuati entro i limiti di una rigida valutazione.

L'interrogante ritiene che debbano essere rispettate le norme legislative dello Stato e gli impegni assunti in sede comunitaria in merito ai requisiti necessari per l'ammissione ai corsi.

(4 - 02205)

DERIU. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Con riferimento allo sciopero degli ospedalieri ed alla penosa e drammatica situazione in atto negli ospedali italiani, si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano doveroso ed urgente:

1) assicurare anche la libertà di lavorare a coloro che, compresi della sofferenza inflitta agli infermi ed ai loro familiari, sono disposti a prestare la loro opera di assistenza;

2) disporre che le giornate di sciopero vengano detratte dallo stipendio degli scioperanti in unica soluzione;

3) incriminare coloro che si rendono colpevoli di atti di violenza alle persone e alle cose;

4) deferire all'autorità giudiziaria — per peculato — coloro che, dopo di aver apposto la firma di presenza, non intraprendono la normale attività e si costituiscono in « assemblea permanente », dando così luogo ad una nuova « figura » di protesta non prevista e non protetta dalla Costituzione repubblicana.

(4 - 02229)

RISPOSTA (*). — La materia cui fa riferimento l'atto parlamentare in oggetto, concernente la vertenza del personale ospedaliero non medico, è stata recentemente trattata dall'onorevole Presidente del Consiglio e dallo scrivente alla Camera dei deputati, rispettivamente nelle sedute pubbliche del 31 ottobre e del 20 novembre 1978.

Al riguardo, si ritiene pertanto di potere rimandare — per ogni utile valutazione — ai dati argomentati nelle predette sedute e riportati nei resoconti sommari della Camera nn. 358 e 367.

Il Ministro della sanità
Tina ANSELMI

27 dicembre 1978

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

TODINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere tutte le informazioni relative alla lapide murata sulla spalletta del Ponte Garibaldi, in Roma, in memoria di Giorgiana Masi, tragicamente uccisa il 12 maggio 1977, in circostanze ancora non chiarite, e che i promotori della posa di tale documentazione bronzea proclamano « uccisa dalla violenza del regime ».

In particolare, si chiede di conoscere se in uno Stato democratico, pluralistico e certamente di profonda natura liberale, come è la Repubblica italiana, sia lecito anticipare giudizi su un episodio, senza dubbio grave e doloroso, cercando di lasciare testimonianza « perenne » e lapidaria di una « violenza » di un regime che non esiste secondo gli schemi degli autori del testo inciso sulla lapide, che è solo un basso tentativo di incitamento all'odio, mediante il travisamento della verità storica.

Si chiede, altresì, di sapere se collocare una lapide, a prescindere dal testo, sia fatto regolare e legale, per cui si chiede perchè le forze di polizia hanno assistito alla « cerimonia » limitandosi ad osservare e a presidiare la zona, come pubblicato da « Il Messaggero » del 20 febbraio 1978. Si osserva, al riguardo, che il dolore per la morte tragica ed immatura di una giovane ragazza può essere manifestato in ben altre maniere civili e non addossando false responsabilità ad un « regime di violenza » immaginario e creato volutamente come bersaglio troppo facile di farneticanti gruppi eversivi.

(4 - 01717)

RISPOSTA. — Come è noto, in base alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente la toponomastica stradale, rientra nella sfera dell'autonomia comunale la dedica a persone di monumenti, lapidi o altro ricordo permanente in luogo pubblico o aperto al pubblico; peraltro, la determinazione del comune, qualora si tratti di persone decedute da meno di dieci anni, è subordinata all'autorizzazione di questo Ministero, che può essere rilasciata solo in casi eccezionali e per persone « che abbiano benemeritato della Nazione ».

Poichè nella circostanza segnalata dalla signoria vostra onorevole la lapide è stata apposta senza alcuna deliberazione comunale, nè, tanto meno, autorizzazione ministeriale, il potere di disporne la rimozione non può che spettare al comune di Roma.

Di conseguenza, lo stesso comune è stato invitato a provvedere al riguardo ed è stato altresì riferito all'Autorità giudiziaria in ordine alla manifestazione nel corso della quale venne collocata la lapide di cui trattasi.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

4 gennaio 1979

ZITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se nella ventilata revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari si può prevedere quali saranno, nel distretto della Corte d'appello di Catanzaro, le conseguenze;

se il Ministro non ritiene che la soppressione e l'accorpamento degli uffici giudiziari non debba avvenire soltanto in applicazione meccanica dei criteri del disegno di legge, ma anche dopo aver valutato, sentiti gli enti interessati, le obiettive esigenze delle collettività locali.

(4 - 02358)

RISPOSTA. — Le notizie, purtroppo non sempre sorrette da una precisa informazione, che di recente la stampa ha diffuso sul disegno di legge concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie hanno provocato, in varie località, preoccupazioni ed agitazioni del tutto infondate.

Va osservato, in primo luogo, che l'esigenza di dare soluzione ai diversi e gravi problemi che travagliano il settore della giustizia, specialmente in questi ultimi tempi, ha acquistato una dimensione quale raramente aveva avuto in passato. In effetti vi è connessione innegabile tra momento di disfunzione dell'apparato giudiziario ed accrescersi del fenomeno criminale. Il moltiplicarsi delle attività delittuose e, segnatamente, il manifestarsi di forme di aggressione alle stesse istituzioni democratiche vedono — in definitiva — una delle loro cause nelle carenze, nei ritardi, nell'inefficienza che caratterizzano, spesso, l'attività giudiziaria.

È stato doveroso, dunque, promuovere tutte quelle iniziative legislative ed amministrative, che fossero idonee a superare la crisi e a rendere efficienti i servizi giudiziari.

Questa politica richiede alcuni sacrifici, come sempre accade quando ci si avvia a significative riforme strutturali. E così è risultato del tutto evidente che la rete degli uffici giudiziari, disegnata in epoca lontana ed in relazione ad esigenze che non sono quelle di oggi, deve subire necessariamente un ammodernamento che possa assicurarne la corrispondenza ai tempi nuovi. In questo quadro va visto e valutato il disegno di legge che, su mia proposta, è stato deliberato dal Consiglio dei ministri e che, una volta approvato, consentirà al Governo, nell'esercizio della delega, di operare quell'ammodernamento auspicato. La proposta, redatta in termini generali, non riguarda uffici concreti e individuali, ma criteri generali, ancorati alla rilevazione del carico di lavoro. Per di più il disegno di legge non prevede puramente e semplicemente la soppressione degli uffici con insufficiente lavoro, ma conferisce al Governo anche la possibilità di accorpamenti territoriali che consentano di razionalizzare il sistema. Ed è evidente che nelle necessarie valutazioni il Governo dovrà tener conto di una pluralità di elementi e, in primo luogo, delle obiettive esigenze delle collettività locali.

Non va, inoltre, trascurato che buona parte delle attuali cause civili del pretore verrà trasferita alla competenza del nuovo giudice conciliatore, così come prevede altro disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è stato di recente presentato al Parlamento in stretta connessione con quello sulle circoscrizioni. Ciò comporta, come è intuibile, che in tutti i comuni o consorzi di comuni sorgerà un ufficio giudiziario di rilievo pari quasi a quello delle attuali preture.

Ciò premesso, è da ritenere che ogni allarme sia prematuro.

Si assicura infine il massimo impegno volto ad impedire che siano commesse ingiustizie nel momento in cui in attuazione della delega saranno decise concretamente le eventuali soppressioni e le conseguenti costituzioni di nuovi uffici.

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

17 gennaio 1979